



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 13/06/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 214

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori - Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg)-
Proponente: N.C.D. Divisione Eolica s.r.l.

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11876 del 24.11.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori, nel comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), da parte della N.C.D. Divisione Eolica S.r.l. - C.da Ariella - Castelnuovo della Daunia (Fg);
- con nota prot. n. 12785 del 15.12.2004 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota veniva invitata l'amministrazione comunale di Castelnuovo della Daunia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 1199 del 03.02.2005 venivano trasmessi gli estremi della pubblicazione di rito avvenuta dal 27.10. al 26.11.2004 e le osservazioni dei germani Andrilli dalle quali si rileva il mancato rispetto di distanze dai confini e dai fabbricati esistenti;
- con nota acquisita al prot. n. 1513 dell'08.02.2005 veniva trasmesso il parere favorevole del comune interessato;
- con nota prot. n. 2311 del 28.02.2004 il Settore Ecologia rilevava alla società proponente che la pubblicazione prevista dalla normativa era avvenuta prima della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., contrariamente a quanto dispone la L.R. n. 11/01. Con la stessa nota COMunicava al comune interessato che il parere favorevole trasmesso era contenuto nella Delibera di C.C. n. 14 del 06.06.03 e si riferiva pertanto alla prima versione del progetto e non alla rielaborazione

del novembre 2004 che era stata formulata per adeguarsi alle L.G. emanate nel marzo dello stesso anno;

- con nota acquisita al prot. n. 7464 del 14.06.05 il Sindaco del comune di Castelnuovo della Daunia trasmetteva copia della Delibera di C.C. n. 14 del 21.04.2005 dalla quale si evinceva il parere favorevole, al nuovo layout di progetto del novembre 2004;

- con nota prot. n. 7882 del 24.06.2005 il Settore Ecologia, richiamando la nota prot. n. 2311 del 28.02.2005 e sopra specificata, sollecitava l'attestazione della pubblicazione del nuovo layout di progetto;

- con nota datata 30.08.2005, prot. n. 3455, il Sindaco del comune interessato trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta dal 13.07.05 al 12.08.05, allegando la richiesta di chiarimenti di due consiglieri comunali;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

L'impianto prevede l'ampliamento di una wind farm esistente (di 6 pale di cui 2 da 600 KW e 4 da 660 KW) con 9 nuovi aerogeneratori con una potenza nominale di 850 KW ciascuno per 7,65 MW complessivi. L'altezza dell'aerogeneratore è di circa 60 m ed il diametro rotore è di 52 m.

A seguito della emanazione delle LG regionali in materia di eolico il proponente ha modificato il layout di progetto per adeguarlo alle nuove disposizioni. E' stata effettuata la pubblicazione del nuovo layout.

Vi sono alcune osservazioni di privati e di consiglieri comunali in cui si rileva il mancato rispetto di distanze dai confini e da i fabbricati esistenti. Si riferiscono alla prima versione del progetto, precedente l'adeguamento alle LG.

Con integrazione successiva inviata via mail il proponente ha trasmesso dati anemometrici riferiti all'intero 2005 e le coordinate delle pale (sia di nuovo insediamento che di quelle già impiantate). È emerso che tutte le pale di nuovo impianto sono a meno di 500 m dal confine con Pietramontecorvino. Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta sono emerse alcune criticità per la localizzazione degli aerogeneratori. In particolare otto delle nove pale di nuovo insediamento (dalla n. 7 alla n. 14, esclusa la sola n. 15) sono interessate da vincolo per rischio di frana di livello elevato e l'intera area è gravata da vincolo idrogeologico. Per questi aspetti occorrerà acquisire il parere dell'autorità competente (Autorità di Bacino).

- Per quanto di propria competenza, atteso anche che trattasi di ampliamento di una windfarm esistente e in considerazione delle ridotte dimensioni del parco, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA sei pale del progetto in oggetto: nn. 7, 8, 10, 13, 14 e 15. Fanno eccezione le pale 9, 11 e 12, che, oltre a rientrare nell'IBA Monti della Daunia, sono a ridosso di un area tipizzata come "Bosco" dal vigente PUTTE la cui eliminazione consente inoltre di ridurre l'effetto selva dell'impianto.

L'esclusione dalla procedura di VIA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere:

- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale del l'aero generatore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione del l'aero generato re e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano integrata la convenzione con il comune affinché vengano pienamente recepiti gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti colici nella Regione Puglia" ed in particolare:

3 fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;

3 fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;

3 fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;

3 impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

3 Rilevato, infine, che tutte le pale proposte distano meno di 500 m dal confine con il comune, di Pietramontecorvino l'installazione delle stesse è subordinata all'accordo con l'amministrazione limitrofa, così come indicato nell'Allegato 5 alle citate Linee Guida.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori, nel comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), da parte della N.C.D. Divisione Eolica S.r.l. - C.da Ariella - Castchiuovo della Daunia (Fg) -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, in particolare, il parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di un vincolo dovuto al rischio di frana ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
